ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2024-157 del 12/01/2024

DLGS 152/06 E SMI (ART. 109 C. 2), DM 173/2016. Rif. PROGETTO FSRU RAVENNA E ALLACCIAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI. (Decreto n. 3 del 7 novembre 2022)- OTTIMIZZAZIONI DI PROGETTO. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALL'IMMERSIONE IN MARE DEI SEDIMENTI DRAGATI. PROPONENTE: Società SNAM FSRU Italia S.r.l.

Proposta

n. PDET-AMB-2024-172 del 12/01/2024

Dirigente adottante Ermanno Errani

Struttura adottante

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna



Oggetto: DLGS 152/06 E SMI (ART. 109 C. 2), DM 173/2016. Rif. Emergenza Gas - Incremento della capacità di rigassificazione: PROGETTO FSRU RAVENNA E ALLACCIAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI [CUP E63F22000090007]. Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007 - OTTIMIZZAZIONI DI PROGETTO.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE DEI SEDIMENTI DRAGATI

PROPONENTE: Società SNAM FSRU Italia S.r.I.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

RICHIAMATI:

- l'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi "Norme in materia ambientale", in base al quale la Regione ha la competenza per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di:
 - immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.394, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero (rif. art. 109 comma 2);
 - o movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (rif. art. 109 comma 5) in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto ministeriale;
- il DM Ambiente n. 173 del 15 luglio 2016 recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" (rif art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), il quale all'art. 10 (Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni) comma 3 recita: "3. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato decreto del 24 gennaio 1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine." (rif art. 109 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);



• la deliberazione della Giunta regionale E.Rom. n. 622 del 28 aprile 2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015" con la quale si attua l'attribuzione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'immersione deliberata in mare ad ARPAE a decorrere dal 01/05/2016;

PREMESSO che:

 con nota prot. CG.25/09/2023.0000082, perfezionata con nota CG. 05/10/2023.0000088 la Società SNAM FSRU Italia S.r.I., (di seguito il Proponente) ha presentato al Commissario Straordinario di Governo per il Rigassificatore della Regione Emilia-Romagna istanza per la modifica dell'Autorizzazione Unica (Decreto n. 3 del 7 novembre 2022), ai sensi dell'art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50.

La Società Proponente nella medesima nota ha precisato che lo sviluppo dell'ingegneria esecutiva del Progetto ha reso necessario apportare alcune ottimizzazioni al funzionamento dell'impianto e delle opere connesse riguardanti principalmente la sezione offshore dell'opera (relative alla diga frangiflutti, alle aree di dragaggio e deposito a mare, alla piattaforma di ormeggio e alla nave FSRU); tali ottimizzazioni apportano alcune migliorie e modifiche rispetto alla valutazione ambientale già effettuata e al provvedimento autorizzatorio approvato.

- in data 19/10/2023 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona, durante la quale sono state illustrate (da parte del Proponente) le ottimizzazioni di Progetto del Rigassificatore, comprensivo delle opere connesse, ed è stata effettuata una prima verifica di completezza documentale da parte degli Enti sulla base della documentazione acquisita agli atti;
- a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico, sono pervenute osservazioni da parte di cittadini interessati. Sulla base delle osservazioni, integrazioni e approfondimenti pervenuti, il Commissario Straordinario di Governo per il Rigassificatore della Regione Emilia-Romagna, nei tempi stabiliti dal Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 22/07/2022, ha formalizzato la richiesta di integrazioni al Proponente con nota prot. CG.2023.0000119 del 17/11/2023;
- in data 06/12/2023 SNAM FSRU Italia S.r.l. ha presentato la documentazione integrativa richiesta, protocollata agli atti regionali in data 07/12/2023 con prot. CG.2023.0000136;
- in data 20/12/2023 si è svolta la seconda seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona, durante la quale è stata illustrata da parte del Proponente tutta la documentazione integrativa recante le modifiche ed ottimizzazioni progettuali previste;

DATO ATTO che le ottimizzazioni progettuali previste riguardano le seguenti quattro macroaree:

1. La diga frangiflutti posizionata ad est della piattaforma di ormeggio della FSRU, per la quale è stato previsto (i) un riposizionamento planimetrico avvicinandola sensibilmente alla piattaforma stessa e (ii) la modifica delle condizioni di riempimento dei cassoni cellulari escludendo il materiale di dragaggio. Inoltre, a causa della complessità realizzativa e delle risultanze emerse in fase di progettazione esecutiva, è stata ridefinita (iii) la tempistica per la realizzazione della diga il cui completamento risulterà differito rispetto al momento dell'entrata in esercizio del Terminale.

Le ottimizzazioni (i) e (ii) rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016 e sono pertanto oggetto di specifica istruttoria tecnica finalizzata all'aggiornamento dell'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata da ARPAE SAC Ravenna (con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022) all'interno del Provvedimento di Autorizzazione Unica adottato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022.

L'ottimizzazione (iii) NON rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016, pertanto non è oggetto di specifica istruttoria;

2. Le aree di dragaggio e deposito a mare che sono state riconfigurate con aggiornamento dei volumi di escavo a seguito del (i) nuovo posizionamento planimetrico della diga frangiflutti e (ii) dell'interferenza con un tratto di una condotta Eni di diametro DN 600 (24") da tempo fuori esercizio. Inoltre, è stata indicata (iii) l'area marina di immersione permanente delle maggiori quantità di sedimenti provenienti dai dragaggi e (iv) l'area di immersione temporanea dei sedimenti provenienti dallo scavo del punto di uscita a mare del microtunnel costiero.



Le ottimizzazioni (i) e (iii) rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016 e sono pertanto oggetto di specifica istruttoria tecnica finalizzata all'aggiornamento dell'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata da ARPAE SAC Ravenna (con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022) all'interno del Provvedimento di Autorizzazione Unica adottato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022.

Le ottimizzazioni (ii) e (iv) NON rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016 - in quanto trattasi rispettivamente di un intervento di risoluzione di interferenza e di una attività di cantiere di carattere prettamente temporaneo - pertanto non sono oggetto di specifica istruttoria;

3. La piattaforma di ormeggio offshore, nella quale sono stati previsti: (i) l'ottimizzazione degli arredi di ormeggio, (ii) la possibilità che il gas liquido venga rifornito da navi LNG Carrier (metaniera) con capacità fino a 181.000 m³ di LNG leggermente superiore alle attuali navi da 170.000 m³, (iii) l'alimentazione elettrica da rete con una connessione in media tensione (MT) da terra attraverso la posa di un cavo marino dedicato, (iv) il riposizionamento del cavo TLC a fibra ottica evitando la posa dello stesso sul fondale marino, (v) l'implementazione di un sistema di mitigazione per la formazione e il contenimento di eventuali schiume derivanti dal rilascio dell'acqua del processo di rigassificazione.

Le ottimizzazioni (i), (ii) e (v) NON rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016, pertanto non sono oggetto di specifica istruttoria.

Le ottimizzazioni (iii) e (iv) NON rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Decreto 24 gennaio 1996, con riferimento a quanto disposto all'art. 109 c. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e all'art. 10 c. 3 del DM n. 173/2016 il quale recita: "3. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato decreto del 24 gennaio 1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine".

Nel caso di specie, infatti, si tratta di posa sul fondale marino di cavi senza alcuna attività di movimentazione di materiali in ambito marino, come chiaramente descritto all'interno del documento "Relazione illustrativa delle ottimizzazioni progettuali - REL-PROG-E-00009" agli atti del procedimento, al Paragrafo 3.3.3. "Connessione elettrica con cavo MT e modifica del tracciato del cavo TLC a fibra ottica" in particolare a pag. 36 di 67 terzo capoverso "(omissis) ...Dal punto di uscita delle condotte esistenti PIR alla piattaforma di ormeggio, i due cavi sono posati sul fondale marino e percorrono uno sviluppo rispettivamente di circa 150 m per il cavo telecomando in fibra ottica (TLC) e di circa 165 m per il cavo in Media Tensione (MT). (omissis)".

Conseguentemente le ottimizzazioni (iii) e (iv) non sono oggetto di specifica istruttoria;

4. La nave FSRU, nella quale è stata prevista: (i) l'installazione di nuovo riscaldatore acqua di mare su FSRU che consentirà, all'occorrenza nel periodo invernale, di alzare la temperatura dell'acqua di

mare coinvolta nel processo di rigassificazione e (ii) la predisposizione per l'installazione di un compressore per la gestione del regime di minimo send-out

Le ottimizzazioni (i) e (ii) NON rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 173/2016, pertanto non sono oggetto di specifica istruttoria;

CONSIDERATO che, con riferimento alla predetta istanza pervenuta, il responsabile del procedimento ha aperto la pratica ARPAE Sinadoc n. 2023/35676;

VALUTATI in fase istruttoria i seguenti aspetti oggetto di ottimizzazione progettuale pertinenti con riferimento alla normativa di settore (art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e DM n. 173/2016):

RICOLLOCAMENTO DIGA FRANGIFLUTTI E MODIFICA DEL RIEMPIMENTO DEI CASSONI

E' stata rivista la posizione della diga frangiflutti, ad una distanza dalla piattaforma sensibilmente inferiore rispetto a quella della configurazione autorizzata nel Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 (passando da circa 340 m a circa 135 m).

Tale ottimizzazione (che consente sia una maggiore protezione dell'ormeggio della FSRU e della metaniera, sia l'ottimizzazione della capacità schermante dell'opera e una riduzione dei tempi di costruzione) prevede il dragaggio del primo strato del materiale naturale che costituisce attualmente il fondo marino per uno spessore di circa 3 m fino a raggiungere la profondità di -17,00 m slm. (II



dragaggio della cunetta di imbasamento della diga verrà eseguito contestualmente al dragaggio dei fondali delle aree di ingresso/uscita e manovra delle navi metaniere).

E' inoltre previsto il miglioramento della stabilità dei cassoni utilizzando, come zavorramento, esclusivamente materiali aridi provenienti da cava in sostituzione della quota parte di materiale di dragaggio come precedentemente ipotizzato (prima degli approfondimenti geotecnici si prevedeva la possibilità di recuperare circa 130.000 metri cubi di sedimento per poterli utilizzare come riempimento dei cassoni, soluzione che il Proponente ha dovuto abbandonare proprio a causa delle scarse caratteristiche geotecniche dei sedimenti marini interessati dai dragaggi che non avrebbero garantito un adeguato effetto di appesantimento ("zavorra") del cassone a scapito di dimensioni sensibilmente più grandi).

• AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI DRAGAGGIO E DI IMMERSIONE DEI SEDIMENTI A MARE

(rif. elaborati DIS-AMB-B-35496 "Aree di Dragaggio (LMM)" e DIS-AMB-B-35499 "Aree di Dragaggio (LMM) - Stato comparato", le quali rispettivamente riportano le impronte aggiornate delle aree di dragaggio (riferita al Livello Medio Mare) e la comparazione con la configurazione precedente già autorizzata)

La necessità di aggiornare l'impronta delle aree di dragaggio e le relative quantità è scaturita essenzialmente dai seguenti elementi progettuali:

- la rilocazione della diga frangiflutti e dal nuovo sviluppo planimetrico che comportano una traslazione verso nord-est del canale di ingresso/uscita ed un ampliamento dell'area di manovra. La conseguenza di questo spostamento è una variazione dell'impronta di dragaggio, che di fatto viene traslata verso nord-est di circa 50 m e risagomata per mantenere gli spazi di manovra inalterati rispetto alla configurazione precedente.
- l'incremento delle profondità di dragaggio sotto l'impronta della nuova diga da -15,40 m slm a -17,00 m slm.
- l'incremento delle profondità di dragaggio da -15,40 m slm a -17,80 m slm sotto l'impronta di ormeggio della FSRU e della LNG Carrier (metaniera) per incrementare il franco di sicurezza rispetto al fondale marino nella posizione di ormeggio.

Inoltre, la modifica planimetrica delle aree di dragaggio a seguito dello spostamento della diga ha comportato l'avvicinamento delle stesse al tracciato di una condotta Eni fuori esercizio che per tale motivo andrà parzialmente rimossa.

Le aree di dragaggio ottimizzate presentano le seguenti caratteristiche:

- su tutta l'area del canale di accesso (Area Tipo A) e della zona di manovra (Area Tipo B) la profondità di dragaggio è confermata a -15,40 m slm;
- sotto l'impronta della FSRU e della LNG carrier (Area tipo C) verrà previsto un approfondimento del dragaggio da -15,40 m slm a -17,80 m slm;
- sotto l'impronta della diga frangiflutti (Area tipo D) verrà previsto un dragaggio fino a -17,00 m slm (La necessità di approfondire l'impronta di dragaggio sotto l'impronta della diga frangiflutti nasce dalle scadenti qualità dei sedimenti costituenti i primi 12-15 m dei fondali e dalla necessità di realizzare il consolidamento dei fondali con colonne di ghiaia);

Sono state inglobate nei volumi da dragare piccole porzioni di area (reliquati di circa 20.000 m²) tra canale di accesso e impronta della diga (spigolo nord-est).

I <u>volumi di dragaggio complessivi aggiornati</u> necessari per garantire l'accesso e l'ormeggio in sicurezza del nuovo rigassificatore FSRU alla piattaforma "Petra", il transito, la manovra e lo stazionamento delle navi metaniere e la realizzazione della diga frangiflutti risultano:



Tipologia (come rappresentata nel dis. DIS-AMB-B-35496)	Descrizione	Area poligono (m²)	Volume dragaggio (m³)
Area Tipo A	Zona canale traslata a seguito dell'ottimizzazione del posizionamento della diga	885.300	860.000
Area Tipo B	Zona di manovra traslata a seguito dell'ottimizzazione del posizionamento della diga	854.100	1.733.000
Area Tipo C	Approfondimento sotto l'impronta della FSRU e della LGN Carrier (metaniera)	59.900	299.000
Area Tipo D	Approfondimento sotto l'impronta della Diga frangiflutti	84.500	323.000
	TOTALE VOLUME DI DRAGAGGIO		3.215.000

Con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022 (all'interno del Provvedimento di Autorizzazione Unica adottato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022) era già stata autorizzata l'immersione a mare di complessivi 1.905.000 metri cubi di sedimenti dragati nel Sito RA_2 (*rif. elaborato DIS-AMB-B-35497 "Aree di deposito sedimenti"*), avente superficie totale di 31 km² e ubicato ad una distanza di circa 11 MN dalla costa.

I volumi aggiuntivi di sedimenti marini da dragare saranno pertanto locati in corrispondenza dell'area di immersione marina denominata SITO RA_3 (rif. elaborato DIS-AMB-B-35497 "Aree di deposito sedimenti"- allegato alla presente determina), istituito dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 26520 del 15/12/2023 ed avente superficie totale di 41 km², con ubicazione ad una distanza minima dalla costa di 6.45 MN;

DATO ATTO inoltre che:

ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata da ARPAE SAC Ravenna (con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022) all'interno del Provvedimento di Autorizzazione Unica adottato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 il Proponente ha trasmesso tutta la documentazione tecnica pertinente con riferimento alle indagini di caratterizzazione integrativa per le aree di dragaggio ampliate interessate, indagini eseguite con le medesime caratteristiche già condivise e concordate con il Proponente nell'ambito della valutazione dell'istanza presentata nel 2022 (conclusasi con il Provvedimento di Autorizzazione Unica adottato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022), ora oggetto di ottimizzazioni.

Si ricorda infatti che, con riferimento all'immersione deliberata in mare dei sedimenti da rimuovere nell'area di intervento, l'Allegato tecnico al DM 173/2016 non prevede la casistica di caratterizzazione per un'area marina quale quella di progetto, ma si era concordato preventivamente con il Proponente di ritenere applicabili - per la caratterizzazione dei sedimenti - i criteri tecnici ivi previsti (griglia 200x200m, ricerca dei parametri chimici e fisici in tutte le frazioni di profondità previste dal DM 173/2016 per caratterizzare tutta la profondità del materiale da rimuovere; test ecotossicologici nelle modalità previste, ma solamente nella frazione di superficie (0,5 m) vista l'assenza di impatti verificatisi in tale area che potessero aver causato alterazione negli strati più profondi);

- tutti i dati analitici acquisiti sono stati elaborati, processati e classificati secondo i criteri di
 integrazione ponderata per l'elaborazione della Classe di Qualità dei sedimenti (data
 dall'integrazione della classificazione chimica ed ecotossicologica ottenute attraverso l'applicazione
 dei criteri descritti nell'Allegato tecnico del DM n. 173/2016).
- il documento di Piano di Monitoraggio Ambientale PMA (REL-AMB-E-09009, ultima revisione) risulta coerente con quanto già autorizzato con Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 ed è aggiornato con riferimento alle nuove aree di dragaggio ed al nuovo sito di immersione a mare RA_3.

Anche per il Sito RA_3 vale quanto già autorizzato per il Sito RA_2 con riferimento alla necessità di un rilievo batimetrico prima dell'avvio dei lavori ed uno al termine delle operazioni (tramite ecoscandaglio con un maglia minima di 100 m di lato). Tale rilievo è funzionale alla verifica del valore di ricoprimento teorico medio previsto in linea con il DM 173/2016.



In analogia a quanto già stabilito per il Sito RA_2, per il Sito RA_3 sono state indicate alla sezione 5.11.1. del PMA le attività di monitoraggio Ante Operam, in Corso d'opera e Post Operam.

Si conferma che dovranno essere rispettate le modalità deposizionali di immersione dei sedimenti dragati sia nel Sito RA_2 che nel nuovo sito istituito Sito RA_3 (rif. rispettivamente allo Studio dell'Università di Genova del 2022 ed allo Studio integrativo dell'Università di Genova "REL-AMB-E-09096" del settembre 2023), precisando che - come condiviso con il Proponente - "alla luce dei risultati legati al deposito indotto per un singolo rilascio, al fine di minimizzare l'impatto legato a rilasci multipli sarà necessario distanziare i punti per scarichi successivi di 500 m, prevendendo 4 rilasci per km². Alla luce di questa tendenza, l'innalzamento massimo del fondale per molteplici rilasci risulterebbe comunque essere contenuta entro valori di ≈1,2 cm, a patto che rilasci successivi siano opportunamente distanziati".

Sotto le ipotesi riportate nei predetti studi:

- l'immersione a mare già autorizzata dei 1.905.000 metri cubi di sedimenti nel sito RA_2 porterà ad un deposito totale sul fondale pari a circa 5,4 cm,
- l'immersione a mare dei volumi aggiuntivi di sedimenti marini da dragare (pari a 1.310.000 metri cubi) nel sito RA_3 (ca. 41 km²) porterà ad un deposito totale sul fondale circa 3,6 cm,

valori che, nei rispettivi siti, risultano compatibili con l'indicazione di "ricoprimento "teorico medio" inferiore a 10 cm" di ISPRA;

ATTESO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immersione deliberata in mare sono stati acquisiti (ex art. 4 c. 4 del DM 173/2016) all'interno del Procedimento Unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto del Rigassificatore e delle opere connesse:

- parere del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna;
- parere della Capitaneria di Porto di Ravenna (autorità marittima competente per le aree interessate),
 ricompreso all'interno del parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

ACQUISITO il *parere tecnico specialistico* redatto dall'Area Prevenzione Ambientale (APA) EST di Questa Agenzia ARPAE circa le valutazioni sulla documentazione tecnica predisposta dal Proponente;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi già rilasciata da ARPAE SAC Ravenna (rif. determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022) in conformità al Progetto presentato come sopra descritto;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

DI AGGIORNARE l'AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e DM n. 173/2016 rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022 all'interno del Provvedimento di Autorizzazione Unica (PAU) ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007, per la costruzione e l'esercizio del progetto "Emergenza Gas - FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti" proposto da Snam FSRU Italia S.r.l. conclusosi con adozione del Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - in qualità di Commissario Straordinario - come dettagliato ai punti successivi.



2. <u>DI AUTORIZZARE la Società SNAM FSRU Italia S.r.l.</u> (di seguito, il Proponente) (CF: 11313580968) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara 7 - <u>ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ad effettuare le operazioni di immersione in mare del materiale dragato in corrispondenza delle aree Tipo (A, B, C e D) con i seguenti volumi di dragaggio aggiornati (come da ottimizzazioni progettuali proposte):</u>

Tipologia (come rappresentata nel dis. DIS-AMB-B-35496)	Descrizione	Area poligono (m²)	Volume dragaggio (m³)
Area Tipo A	Zona canale traslata a seguito dell'ottimizzazione del posizionamento della diga	885.300	860.000
Area Tipo B	Zona di manovra traslata a seguito dell'ottimizzazione del posizionamento della diga	854.100	1.733.000
Area Tipo C	Approfondimento sotto l'impronta della FSRU e della LGN Carrier (metaniera)	59.900	299.000
Area Tipo D	Approfondimento sotto l'impronta della Diga frangiflutti	84.500	323.000
	TOTALE VOLUME DI DRAGAGGIO		3.215.000

Le aree Tipo (A, B, C e D) sono identificate nell'elaborato DIS-AMB-B-35499 "Aree di Dragaggio (LMM) - Stato comparato" - allegato alla presente determina), il quale riporta la comparazione tra la configurazione ottimizzata delle aree con quella precedente già autorizzata.

Come già autorizzato (ex art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) con determina dirigenziale DET-AMB-2022-5481 del 25/10/2022 (all'interno del Provvedimento di autorizzazione unica conclusosi con adozione del Decreto n. 3 del 7 novembre 2022), complessivi 1.905.000 metri cubi di sedimenti sono già stati destinati al Sito RA_2.

Tutti i dati analitici integrativi (chimici, fisici ed ecotossicologici) dei sedimenti aggiuntivi da dragare - a seguito delle ottimizzazioni progettuali proposte - sono stati elaborati, processati e classificati secondo i criteri di integrazione ponderata per l'elaborazione della Classe di Qualità dei sedimenti in coerenza con quanto previsto dall'Allegato tecnico al DM 173/2016.

Risultano pertanto idonei all'immersione in mare anche i volumi aggiuntivi di sedimenti marini da dragare (pari a 1.310.000 metri cubi), i quali saranno locati in corrispondenza dell'area di immersione marina denominata SITO RA_3, istituita dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 26520 del 15/12/2023.

L'ubicazione dei siti RA_2 e RA_3 è riportata nell'elaborato DIS-AMB-B-35497 "Aree di deposito sedimenti" - allegato alla presente determina).

3. DI STABILIRE che <u>il Proponente</u> (o l'appaltatore, in sua vece), al fine di garantire la sicurezza della navigazione nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni autorizzate con la presente determina, <u>dovrà rispettare le indicazioni e prescrizioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna</u>.

Dovrà parimenti rispettare eventuali indicazioni/prescrizioni del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna in relazione alla sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura.

- 4. DI STABILIRE che, in relazione all'aggiornamento/armonizzazione delle condizioni/ prescrizioni già riportate nel Decreto n. 3 del 7 novembre 2022 (Provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007), si dovrà fare riferimento direttamente al parere congiunto ARPAE/ISPRA ed a quanto riportato nel verbale conclusivo della CdS che sarà allegato al nuovo Decreto di adozione del Provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007 aggiornato a seguito delle ottimizzazioni progettuali proposte.
- 5. DI DARE ATTO che si confermano rispettate le previsioni di legge di cui all'art. 8 comma 2 del DM n. 173/2016 in relazione all'illustrazione delle risultanze del Piano di Monitoraggio in apposita relazione tecnica.



Ci si riferisce, in particolare, alle indicazioni riportate nel documento *Piano di Monitoraggio Ambientale - PMA (REL-AMB-E-09009, ultima revisione*), con riferimento alla *Restituzione dei dati rilevati* (sulla modalità di restituzione dei dati rilevati nell'ambito delle attività di monitoraggio ed alla redazione di specifiche Relazioni annuali rispetto ad ogni fase del monitoraggio) e alla *Pubblicazione dei dati su Sistema informativo* (con il compito di gestire i dati acquisiti nel corso delle tre fasi di monitoraggio ambientale del progetto, di rappresentarli nel corretto contesto geografico e di analizzarli ed elaborarli al fine di valutare lo stato della qualità ambientale dei territori interessati).

- 6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del DM n. 173/2016, <u>la presente autorizzazione è valida non oltre trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia dell'atto conclusivo del Procedimento Unico di che trattasi (rif. nuovo Decreto di adozione del Provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007 aggiornato a seguito delle ottimizzazioni progettuali proposte), fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 173/2016.</u>
- 7. DI CONFERMARE che le date di avvio e di conclusione delle operazioni autorizzate con la presente determina, nonché la loro durata, dovranno essere preventivamente comunicate a cura del Proponente ad Arpae APA EST e AAC EST SAC di Ravenna (ai fini della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione).
- 8. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario di Governo per il Rigassificatore della Regione Emilia-Romagna ai fini del rilascio dell'atto conclusivo del Procedimento Unico di che trattasi.
- 9. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "Rischi corruttivi e trasparenza", di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA Dott. Ermanno Errani Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.